

ATTIVITA' AGRITURISTICHE IN TOSCANA – OSPITALITA' IN SPAZI APERTI Riferimenti normativi l.r.30/2003 e reg. 46/2004 e s.m.i. L'ospitalità in spazi aperti può essere preclusa solo in zone appositamente individuate con atto del consiglio comunale (variante o delibera)		
AGRICAMPEGGIO	AGRI-SOSTA CAMPER	SOSTA BREVE GRATUITA PER MASSIMO 24 ORE
TENDE ROULOTTE CAMPER CASE MOBILI	CAMPER	CAMPER
L.R. 30/2003 e s.m.i.: art. 13 Reg. 46/2004 e s.m.i.: Art. 27 Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti Art. 27 ter Piazzole allestite e mezzi di soggiorno autonomo	L.R. 30/2003 e s.m.i.: art. 13 Reg. 46/2004 e s.m.i.: Art. 27 bis Requisiti ospitalità di camper in spazi aperti - Comma 1	L.R. 30/2003 e s.m.i.: art. 13 Reg. 46/2004 e s.m.i.: Art. 27 bis Requisiti ospitalità di camper in spazi aperti - Comma 2
Ore lavoro in agriturismo: DD 13512/2021 e s.m.i. - Allegato A (Ripubblicazione) Agricampeggio / agri-sosta camper = 8 ore lavoro standard/posto/anno Agricampeggio / agri-sosta camper con colazione = 23 ore lavoro standard/posto/anno		Ore lavoro in agriturismo: DD 17680/2021 e s.m.i. Sosta camper a titolo gratuito massimo di 24 ore = 1 ora lavoro/standard/posto/anno
Requisiti azienda: Azienda agricola con una superficie minima pari a 5 ettari (SAT) Iter per avvio attività: PCG in fascicolo Artea + Presentazione DUA sul sito di Artea e presentazione SCIA al Suap dove ha sede la UTE di riferimento		
Nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell'attività agricola e: <ul style="list-style-type: none"> • 6 ospiti per ettaro di superficie agricola aziendale • 1 tenda o altro mezzo di soggiorno per piazzola <ul style="list-style-type: none"> • 90 ospiti per azienda • 35 piazzole per azienda (delle quali eventualmente massimo 12 già allestite ad opera dell'imprenditore) <ul style="list-style-type: none"> • 2 piazzole realizzate con percorsi idonei al superamento delle barriere architettoniche 		
Piazzole: superficie minima di 60 metri quadrati <ul style="list-style-type: none"> • un servizio wc • un lavabo • una doccia al chiuso con acqua calda, ogni 6 persone • un servizio di lavanderia ogni 12 persone *** Eventuali PIAZZOLE ALLESTITE AD OPERA DELL'IMPRENDITORE (massimo 12) Art. 27 ter reg. 46/04 -Dettagli caratteristiche dei mezzi di soggiorno: art. 27 ter -Almeno 2 mezzi di soggiorno devono essere accessibili -Se solo piazzole allestite e dotate di servizi igienico-sanitari e lavanderia: non sono obbligatori i "servizi comuni"	Piazzole: superficie minima di 30 metri quadrati <ul style="list-style-type: none"> • fornitura di acqua potabile e di energia elettrica • illuminazione dell'area • un pozzetto agibile per le acque di scarico • uno scarico idoneo per i wc chimici • dispositivi di prevenzione incendi 	Area dedicata per la sosta <ul style="list-style-type: none"> • illuminazione dell'area • dispositivi di prevenzione incendi
Lr. 30/2003 - Art. 18 c6 Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti, fatta salva la realizzazione dei volumi di cui al c1 lett. c) dell'art. 17 (interventi di ristrutturazione, addizionali), dei servizi igienico sanitari e dei volumi tecnici		
Si Marchio nazionale "Agriturismo Italia" art. 9 reg. 46/04 Si Classificazione (girasoli da 1 a 5 livelli)		No Marchio nazionale No Classificazione No Targa identificativa

NOTA PER LE EVENTUALI PIAZZOLE ALLESTITE AD OPERA DELL'IMPRENDITORE

Precisando che l'art. 13 della l.r. 30/03 stabilisce che “i mezzi allestiti dall'imprenditore agricolo devono essere rimossi quando non più necessari allo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti”, si riporta per intero l'art.27 ter del Reg. 46/2004 come modificato a settembre 2021, in particolare ai fini della redazione del **progetto complessivo** da presentare al SUAP.

Reg. 46/04 art. 27 ter Piazzole allestite dall'imprenditore e mezzi di soggiorno autonomo.

1. Nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, nonché degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, l'allestimento delle piazzole con le dotazioni di cui all'articolo 13, comma 4 della legge per la durata dell'attività di agricampeggio è subordinato al conseguimento di idoneo titolo abilitativo edilizio, sulla base di un progetto complessivo dell'area da adibire ad agricampeggio, da presentare al SUAP. Il progetto indica, nel dettaglio, le piazzole e le relative dotazioni, nonché i mezzi di soggiorno ivi collocati.
2. Per l'allestimento delle piazzole possono essere utilizzati i seguenti mezzi di soggiorno:
 - a) tende di tutte le forme, loro pertinenze ed accessori, con una superficie coperta chiusa massima di 70 metri quadrati, anche dotate singolarmente di servizi igienicosanitari e di cucina, purché le pareti esterne ed il tetto siano prevalentemente di tela. La superficie totale, coperta chiusa e coperta aperta almeno su un lato, compresi accessori e pertinenze, quali pergolati e verande, non può eccedere i 110 metri quadrati complessivi. Per il calcolo della superficie massima coperta chiusa di 70 metri quadrati non si tiene conto della superficie di eventuali soppalchi e nelle tende di forma conica o piramidale che parte dal piano di calpestio, della zona con altezza inferiore a 2 metri.
 - b) camper, roulotte, case mobili, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, loro pertinenze e accessori, anche dotati singolarmente di servizi igienico-sanitari e di cucina, di superficie coperta chiusa massima di 70 metri quadrati. La superficie totale, coperta chiusa e coperta aperta almeno su un lato, compresi accessori e pertinenze, quali pergolati e verande, non può eccedere i 110 metri quadrati complessivi. Per il calcolo della superficie massima coperta chiusa di 70 metri quadrati non si tiene conto della superficie di eventuali soppalchi e per le case mobili di forma conica o piramidale che parte dal piano di calpestio, della zona con altezza inferiore a 2 metri.
3. Gli ancoraggi al suolo, per consentire l'uso in sicurezza dei mezzi di soggiorno di cui al comma 2, non devono essere di natura permanente.
4. Almeno due mezzi di soggiorno di cui al comma 2, devono essere accessibili attraverso il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

NOTA PER LE AZIENDE AGRITURISTICHE CHE GIÀ SVOLGEVANO ATTIVITÀ DI “OSPITALITÀ IN SPAZI APERTI” ALLA DATA DEL 30-9-2021

RIFERIMENTO: norma transitoria art. 8 della l.r. 80/2020 e art. 13 l.r. 30/2003

Per l'ospitalità in spazi aperti con l'entrata in vigore delle modifiche apportata con l.r. 80/2020 è stata introdotto il numero massimo di 90 ospiti per azienda agricola e il numero massimo di 35 piazzole.

Per facilità di lettura si riporta qui di seguito il contenuto della norma transitoria dell'art. 8 della l.r. 80/2020 per le aziende agrituristiche che già svolgevano attività di ospitalità in spazi aperti alla data del 30-9-2021 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate con l.r. 80/2020) completa delle relative annotazioni:

- Fermo restando il rispetto dei limiti massimi derivanti dalla principalità dell'attività agricola, **i seguenti limiti numerici di cui all'articolo 13 della l.r. 30/2003** (come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 80/2020) **NON si applicano** alle aziende agrituristiche che svolgono ospitalità in spazi aperti, alla data dell'entrata in vigore della l.r. 80/2020, nel caso in cui tali limiti siano più restrittivi rispetto alla situazione esistente

-al comma 1, lettera a) ...superficie minima di 5 ettari (SAT)

-al comma 1

lettera b2) ... una tenda o altro mezzo di soggiorno

lettera b3) ...novanta ospiti per azienda

lettera b4) ...35 piazzole per azienda.

-e al comma 4 ...mezzi di soggiorno allestiti dall'imprenditore in non più di 12 piazzole

Tali aziende non possono comunque incrementare ulteriormente il numero autorizzato degli ospiti e delle piazzole, compreso il numero delle piazzole allestite dall'imprenditore agricolo (senza superare i limiti indicati all'art. 13 l.r. 30/2003 vigente).

AVVISO: la presente informativa è redatta solamente al fine di facilitare la lettura delle norme. Solamente le versioni delle leggi regionali e relativi regolamenti attuativi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.